



## COMUNE DI MARSALA

### **REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA**

(Approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n.34 del 7 Maggio 2008)

#### **ART. 1**

Il presente regolamento disciplina i **criteri** per l'erogazione del Servizio di Assistenza Economica, in contributi economici, buoni sociali e sanitari, in favore di:

- persone singole;
- famiglie, anche mono-genitoriali;
- gestanti nubili;
- figlio riconosciuto da un solo genitore
- minori orfani.

#### **ART. 2 FINALITÀ' DEGLI INTERVENTI**

Il Servizio di assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno e di disagio socio-economico e di contrastare il rischio di emarginazione sociale dei soggetti più deboli.

#### **ART. 3 - DESTINATARI**

Cittadini italiani e stranieri, con regolare permesso di soggiorno, residenti da almeno un anno nel Comune di Marsala.

#### **ART. 4 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

Hanno diritto ad accedere ai servizi di Assistenza Economica, previsti dal presente regolamento, i cittadini che si trovino in una delle condizioni previste negli articoli seguenti e il cui reddito personale e/o familiare risulta inferiore al minimo vitale di riferimento.

Per quota base minima vitale, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Il fabbisogno corrispondente al minimo vitale del nucleo, viene calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.P.R.S. del 28 maggio 1987 ed applicando i seguenti parametri:

- capo famiglia 75% della quota base
- coniuge a carico 25% della quota base
- familiari a carico fino a 14 anni 35% della quota base
- altri familiari a carico 15% della quota base.

## **ART.5 - MODALITÀ DI ACCESSO.**

L'istanza per accedere ai servizi di assistenza economica, disciplinati dal presente regolamento, deve essere inoltrata per iscritto, sottoforma di autocertificazione e su apposito modello predisposto dall'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Marsala, dal quale risulti:

- a) - generalità, dati anagrafici e codice fiscale
- b) - composizione del nucleo familiare e/o del nucleo di convivenza di fatto
- c) - residenza nel Comune di Marsala da almeno un anno
- d) - situazione reddituale personale e/o familiare
- e) - posizione lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare, di età superiore a 16 anni;
- f) - eventuali altre prestazioni economiche erogate dallo stesso Ente e da altri Enti
- g) - possesso di regolare permesso di soggiorno
- h) - quanto altro richiesto nell'apposito modello di domanda.

Alla richiesta deve essere allegato certificato I.S.E.E., fotocopia del documento di riconoscimento "carta d'identità, fotocopia del codice fiscale, e quanto altro richiesto nell'avviso pubblico o nello specifico modulo di domanda.

Potrà essere allegata alla domanda altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato/a ai fini della valutazione della richiesta avanzata che non sia sostituibile da autocertificazione.

Al servizio di assistenza economica, temporanea o continuativa, si può accedere una sola volta nel corso dell'anno ed esclusivamente entro i termini stabiliti da apposito avviso pubblico annuale.

Per i contributi economici relativi ai soggetti ex detenuti, gestanti nubili, assistenza farmaceutica, figlio riconosciuto da un solo genitore, contributo economico straordinario e figli orfani, gli interessati possono presentare istanza in qualsiasi mese dell'anno.

## **ART. 6- REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO E MOTIVI DI ESCLUSIONE**

A) I cittadini per beneficiare del servizio di assistenza economica devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) residenza da almeno un anno nel Comune di Marsala e per gli stranieri regolare permesso;
- 2) reddito personale e familiare, al di sotto del minimo vitale;
- 3) stato di disoccupazione del richiedente.

B) Sono esclusi al Servizio di Assistenza Economica i cittadini che:

- 1. producono un reddito personale e familiare al di sopra del minimo vitale;
- 2. non sono residenti da almeno un anno nel Comune di Marsala;
- 3. non sono in possesso di permesso di soggiorno e che non sono residenti da almeno un anno nel Comune di Marsala
- 4. non hanno i requisiti specifici di ammissione richiesti nei servizi di assistenza economica appresso elencati;
- 5. alla seconda convocazione notificata dall'Assistente Sociale non si presentano al colloquio funzionale all'istruttoria dell'istanza.
- 6. risulta occupato

## **ART.7- ISTRUTTORIA.**

L'istruttoria, la valutazione dell'istanza e il relativo parere in merito all'accesso al servizio di che trattasi, viene effettuata dall'Assistente Sociale responsabile dell'istruttoria che all'atto della convocazione, ai soggetti richiedenti, deve richiedere la presentazione di eventuale documentazione mancante e necessaria per la definizione della pratica.

L'Ufficio amministrativo in caso di esito negativo comunica all'interessato\

- a) la motivazione;
- b) il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo e il termine entro cui presentare eventuale richiesta di riesame dell'istanza;

In caso di esito positivo comunica all'interessato\

- a) l'importo del quantum concesso e il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo.

#### **ART.8- DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ASSISTENZIALE**

L'Assistente Sociale responsabile dell'istruttoria, nel determinare parere positivo per l'ammissione al servizio di assistenza economica richiesto, deve tenere conto delle condizioni socio - economiche del nucleo familiare anagrafico e di convivenza, accertando l'insufficienza del reddito personale e familiare in relazione al minimo vitale.

Il reddito prodotto da indennità di accompagnamento e/o pensione di invalidità civile non va computato ai fini della determinazione del minimum vitale, ad eccezione del reddito da pensione sociale che concorrerà per la determinazione del minimo vitale.

Per la computazione del reddito e del minimo vitale, il parametro reddituale di riferimento è l'indicatore ISE del modello I.S.E.E. E' responsabilità del soggetto richiedente dimostrare e comprovare la propria condizione di necessità per l'ammissione al beneficio.

#### **ART. 9- PARERE**

Il parere valutativo e propositivo, in ordine ad ogni richiesta è di competenza dell'Assistente Sociale.

E' di competenza esclusiva della Commissione Tecnica., in funzione della documentazione esaminata e nel rispetto delle risorse economiche disponibili dell'Ente Comune, stabilire il quantum da erogare a ciascun soggetto ammesso al servizio.

#### **ART.10 - RICHIESTA DI RIESAME**

Avverso ogni provvedimento negativo può essere presentata richiesta di riesame al Dirigente dell'Ufficio di Servizio Sociale entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione.

La C.T., valutata la richiesta di riesame, sulla base anche del parere valutativo e propositivo espresso dall'A.Sociale, che non è vincolante, esprime parere entro 45 gg. dalla data di presentazione della richiesta riesame.

#### **ART.11 - COMMISSIONE TECNICA**

La Commissione Tecnica è presieduta dal Dirigente dei Servizi Sociali o dal Coordinatore dei Servizi Sociali o suo delegato\

- a) n. 3 Assistenti Sociali ;
- b) n. 2 amministrativi, di cui uno svolgerà le funzioni di segretario.

Il personale amministrativo, facente parte della C.T. predispone gli atti amministrativi e contabili relativi al servizio di assistenza economica.

Il numero legale per la validità delle sedute è fissato nella metà dei componenti.

Ai lavori della Commissione possono essere invitati, anche, gli Assistenti Sociali che hanno curato l'istruttoria.

La Commissione viene convocata dal Dirigente o dal Coordinatore dei Servizi Sociali in funzione delle istanze da esaminare. Questa non prenderà in esame istanze incomplete sotto il profilo tecnico ed amministrativo

## **ART. 12 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

Il Servizio di Assistenza Economica si articola secondo i seguenti interventi:

- a) Buono Sociale Temporaneo;
- b) Buono Sociale Continuativo ;
- c) Buono Sociale o Contributo Economico Straordinario ;
- d) Buono Sanitario per Assistenza Farmaceutica;
- e) Buono Sociale per Gestanti Nubili o in favore di un figlio riconosciuto da un solo genitore;
- f) Buono Sociale in favore di minori orfani.

## **ART.13- BUONO SOCIALE TEMPORANEO**

**Per Assistenza temporanea** si intende l'erogazione di un contributo economico sotto forma di buono per l'acquisto di generi alimentari, spendibili presso esercizi commerciali indicati dall'A.C.

Al soggetto richiedente, avente i requisiti di ammissione di cui all'art.6 ammesso al servizio , è concesso un buono complessivo bimestrale di acquisto di generi alimentari , in un'unica soluzione, equivalente all'importo così come determinato **nell'allegato A**, che è parte integrante del presente regolamento.

Gli importi determinati **nell'allegato A**, in funzione delle risorse economiche disponibili in bilancio , possono subire una variazione in eccesso o in difetto. Tali variazioni sono determinate dal Dirigente con apposito provvedimento.

Il buono viene concesso una sola volta nell'anno.

### **Revoca del servizio**

quando vengono meno i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## **ART. 14- BUONO SOCIALE CONTINUATIVO**

**Per Assistenza Continuativa** si intende l'erogazione di un contributo economico “concesso per un periodo non superiore a 4 mesi”

### **ASSISTENZA ECONOMICA 4 MESI**

Il buono sarà concesso a periodicità bimestrale e per un periodo non superiore a 4 mesi nel corso dell'anno di che trattasi .

**a) Il contributo economico può essere richiesto dai seguenti soggetti:**

- 1) Persona che ha compiuto gli anni 60;
- 2) Persona sola con stato di detenzione del coniuge, con figli a carico di età compresa fra i 6 e 17 anni ( detenzione presso casa circondariale o arresti domiciliari (h 08.00 – 20.00), ove non sussista convivenza di fatto e/o con altri familiari;
- 3) Persona sola in stato di separazione legale omologata con figli a carico di età compresa fra i 6 e 17 anni, ove non sussista convivenza di fatto e/o con altri familiari;
- 4) Persona con attestazione di non collocabilità lavorativa con a carico figli minori di età compresa da 6 a 17anni. Tale incollocabilità deve essere certificata dalla Commissione medico legale dell'ASL ai sensi della Legge n.68 del 1999.
- 5) Ex detenuto, entro 6 mesi dalla data di immissione in libertà e che abbia scontato un periodo di detenzione non inferiore a tre mesi presso la casa circondariale e/o agli arresti domiciliari( h 08.00 – 20.00). Gli ex detenuti per poter beneficiare del servizio di assistenza economica devono prestare servizio di pubblica utilità ( verde pubblico e altri servizi comunali) per due volte a settimana e per un monte ore settimanale non inferiore a 8 ore.

**\*\*I soggetti richiedenti che nell'anno in corso hanno beneficiato del servizio di assistenza economica temporanea, potranno beneficiare del contributo continuativo 'ex detenuti', per altri soli due mesi.**

**\*\* I soggetti di cui al punto 2, 3 e 4 devono comprovare il mantenimento o meno del requisito per la riscossione del secondo bimestre.**

#### Motivi di esclusione:

Per il soggetto ex detenuto è motivo di esclusione, oltre quelli di cui all'art. 6 del presente regolamento, il rifiuto di essere inserito nei servizi di pubblica utilità .

#### Revoca del servizio

- quando vengono meno i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente regolamento e di cui al comma 'a' del presente articolo.

Al soggetto ammesso al servizio sarà concesso un buono a periodicità bimestrale per un periodo complessivo non superiore a 4 mesi nel corso dell'anno di che trattasi, equivalente all'importo complessivo come determinato **nell'allegato B**, che è parte integrante del presente regolamento.

Gli importi determinati **nell'allegato B**, in funzione delle risorse economiche disponibili in bilancio , possono subire una variazione in eccesso o in difetto. Tali variazioni sono determinate dal Dirigente con apposito provvedimento.

Il buono viene concesso una sola volta nell'anno.

### **ASSISTENZA ECONOMICA 12 MESI**

Il buono viene concesso con periodicità bimestrale , e per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi nel corso dell'anno di che trattasi.

B) L'intervento economico per 12 (dodici ) mesi può essere richiesto dai seguenti soggetti . :

1) Persona con attestazione di non collocabilità lavorativa con a carico figli minori di età compresa da 0 a 6 anni. Tale incollocabilità deve essere certificata dalla Commissione medico legale dell'ASL ai sensi della Legge n.68 del 1999.

2) Persona sola con stato di detenzione del coniuge con figli a carico di età compresa fra i 0\6 anni, (detenzione presso casa circondariale e/o arresti domiciliari (h 8.00 – 20.00), ove non sussista convivenza di fatto e/ o con altri familiari;

3) Persona sola in stato di separazione legale omologata con figli a carico di età compresa fra i 0 e 6 anni, ove non sussista convivenza di fatto e/ o con altri familiari;

Il buono viene concesso con periodicità bimestrale e per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, equivalente all'importo complessivo, così come determinato **nell'allegato C** che è parte integrante del presente regolamento.

Gli importi determinati **nell'allegato C**, in funzione delle risorse economiche disponibili in bilancio , possono subire una variazione in eccesso o in difetto. Tali variazioni sono determinate dal Dirigente con apposito provvedimento.

Il buono viene concesso una sola volta all'anno

**\*\* I soggetti ammessi al servizio di assistenza economica 12 mesi devono comprovare, ogni bimestre, il mantenimento o meno del requisito per la riscossione dei relativi buoni.**

#### Revoca del Servizio :

- quando vengono meno i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente regolamento e di cui al comma 'b' del presente articolo.

**I soggetti ammessi al servizio di assistenza economica per 4 mesi e 12 mesi restano esonerati, sino ad eventuale revoca del servizio, a titolo di intervento aggiuntivo, dal pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani.**

#### **ART. 15–BUONO SOCIALE O CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO**

Per assistenza economica in forma straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" o buono sociale , finalizzato a fronteggiare situazioni rientranti nelle sotto indicate tipologie:

- 1) situazione di grave patologia che necessita di interventi sanitari fuori la Regione Sicilia, attestati da certificazione medica dell'A.S.L., Ospedali o Cliniche Universitarie della Regione Sicilia;
- 2) situazione di grave stato di salute che comporta cure radioterapiche, chemioterapiche, malattie croniche degenerative ( in regime di ricovero ospedaliero ordinario o day-hospital) che implicano spostamenti presso strutture di cura pubbliche o convenzionate, entro il territorio della Regione Sicilia ma al di fuori della provincia regionale di Trapani, la cui necessità è attestata da certificazione medica dell'A.S.L., Ospedali o Cliniche Universitarie ;
- 3) Interventi straordinari a sostegno delle famiglie con componenti inseriti o da inserire in comunità terapeutiche per situazioni di dipendenza patologica;
- 4) sopraggiunto stato di separazione legale, nel periodo successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze di cui al relativo avviso pubblico. Il richiedente deve essere disoccupato e genitore affidatario di figli minori fra 0 e 14 anni e che non sussista convivenza di fatto e/ o con altri familiari;
- 5) interventi che si rendono necessari a causa di eventi catastrofici o di situazione di eccezionale gravità che incidono sulle condizioni di vita normale, tra cui anche le famiglie di eventi delittuosi, comprovata da valida documentazione;
- 6) contributo straordinario per morte improvvisa di un capo famiglia unico percettore di reddito con un importo non superiore a 500.00 euro

7) Contributo straordinario per spese sostenute per l'acquisto di parrucca per paziente oncologico e malattie croniche degenerative per un importo pari a 70% e comunque non superiore a 150,00 euro solo per una volta.

L'istanza deve contenere il motivo della richiesta, i certificati attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al servizio e il preventivo di spesa ove necessario.

Nel caso si tratti di situazioni di cui al comma 2, il richiedente deve presentare attestazione delle terapie da effettuare rilasciata dall'A.S.L., Ospedali o Cliniche Universitarie con l'indicazione della struttura pubblica o convenzionata presso cui il soggetto deve svolgere le terapie. L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, previa presentazione di attestazione da parte delle suddette strutture dell'avvenuto svolgimento delle terapie.

Nel caso si tratti di situazioni di cui al comma 3, il richiedente per il rimborso delle spese di vitto e di alloggio deve presentare attestazione di effettiva presenza presso la struttura , rilasciata dal Responsabile della Comunità Terapeutica.

**L'entità del contributo per i casi di cui al comma 1 e 4 non potrà superare tre volte la quota base del minimo vitale**

**Comma 1 :** Al soggetto beneficiario del contributo di cui al comma 1 vengono rimborsate le spese relative al viaggio effettuato per mezzo aereo, treno o bus, vitto e alloggio. Il contributo può essere concesso al richiedente e ad n.1 accompagnatore nel caso in cui il soggetto affetto da patologia grave è un minore o nel caso in cui il soggetto adulto affetto da patologia necessita di un accompagnatore così come attestato dalla struttura che ha rilasciato il certificato medico richiamato nel comma 1. Ai beneficiari della prestazione straordinaria di cui

al comma 1 sarà anticipato il titolo di viaggio andata e ritorno , mentre la restante somma sarà erogata dal Responsabile amministrativo previa presentazione dei documenti, in originale, giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta dal soggetto/i e l'effettiva presenza con il relativo periodo di permanenza presso la struttura indicata nel certificato medico richiamato al comma 1 . Il contributo consuntivo le spese, con esclusione di quelle per il titolo di viaggio, non potrà superare il 70% di tutte le spese effettivamente sostenute . Per il rimborso del titolo di viaggio l'Ufficio Amministrativo, corrisponderà la somma alle agenzie di viaggio convenzionate con il Comune entro 30 giorni dalla data di emissione del titolo stesso. Nel caso in cui si accerti che il soggetto ha utilizzato il titolo di viaggio per motivazioni diverse da quelle che hanno determinato l'ammissione al servizio, questi deve restituire all'Amministrazione le relative somme indebitamente riscosse.

**Comma 4:** Al soggetto beneficiario del contributo di cui al comma 4 viene erogato un buono per l'acquisto di generi di prima necessità ( alimentari o abbigliamento) spendibili presso esercizi commerciali indicati dall'A.C.

**L'entità del contributo per i casi di cui al punto 2 e 3 non potrà superare l'importo corrispondente tre volte la quota base del minimo vitale.**

**Comma 2:** Ai soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 2 verrà erogato un contributo di €20,00 per ogni terapia effettivamente svolta e per un importo complessivo non superiore **tre volte la quota base del minimo vitale.**

**Comma 3:** Al soggetto beneficiario del contributo di cui al comma 3 verranno rimborsate le spese relative al viaggio effettuato per mezzo aereo, treno o bus, vitto e alloggio. Il contributo può essere concesso ed erogato al familiare del soggetto inserito presso comunità terapeutiche per le dipendenze patologiche . Ai beneficiari della prestazione straordinaria di cui al comma 3 sarà anticipato il titolo di viaggio andata e ritorno , mentre la restante somma sarà erogata dal Responsabile amministrativo previa presentazione dei documenti, in originale, giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta dal soggetto e della sua effettiva presenza presso la Comunità terapeutica attestata dal responsabile della struttura . Il contributo consuntivo delle spese, con esclusione di quelle per il titolo di viaggio, non potrà superare il 90%. Per il rimborso del titolo di viaggio l'Ufficio Amministrativo, corrisponderà la somma alle agenzie di viaggio convenzionate con il Comune entro 30 giorni dalla data di emissione del titolo stesso.

Gli importi massimali sopra indicati, in funzione delle risorse economiche disponibili in bilancio , possono subire una variazione in difetto. Tali variazioni sono determinate dal Dirigente con apposito provvedimento.

Il contributo, in ogni caso, per la stessa motivazione non potrà essere accordato più di una sola volta nel corso dello stesso esercizio finanziario, con riferimento allo stesso soggetto singolo o nucleo familiare.

Nei casi di cui al comma 4 i soggetti possono beneficiare del contributo straordinario solo ed esclusivamente per una sola volta, in quanto successivamente, qualora ricorrano o sussistano i requisiti, potranno presentare istanza per l'accesso ai contributi continuativi entro i termini stabiliti nell'avviso pubblico annuale.

**A) I cittadini per beneficiare del servizio di assistenza economica straordinaria devono possedere altresì i seguenti requisiti :**

- 1) residenza da almeno un anno nel Comune di Marsala e per gli stranieri regolare permesso
- 2) reddito personale e familiare, non superiore al doppio del minimo vitale

**B) Sono inoltre esclusi dal Servizio di Assistenza Economica straordinaria i cittadini che:**

1. producono un reddito personale e familiare superiore al doppio del minimo vitale;
2. non sono residenti da almeno un anno nel Comune di Marsala ;
3. stranieri non residenti da almeno un anno nel Comune di Marsala e non in possesso di permesso di soggiorno;
4. aver inoltrato richiesta per lo stesso motivo ad altro Ente Pubblico.

Revoca del Servizio :

-quando vengono meno i requisiti di cui al presente articolo.

## **ART.16 BUONO SANITARIO PER ASSISTENZA FARMACEUTICA.**

**Per Assistenza Farmaceutica** si intende l'erogazione di un buono per l'acquisto mensile di n. 2 tipi di farmaci di fascia C spendibili presso tutte le strutture abilitate alla dispensazione di tali farmaci .

Il Buono Sanitario può essere richiesto dai soggetti che necessitano di farmaci di fascia C

Il buono può essere erogato a coloro che a fronte di una condizione patologica non sono in grado di sostenere il costo dei farmaci prescritti da un medico specialista.

I soggetti per accedere al Servizio devono inoltrare al Servizio Sociale del Comune, istanza in carta libera corredata dalla seguente documentazione:

1. Certificato medico rilasciato da uno specialista , attestante la patologia e la durata della terapia medica
2. Modello ISEE
3. Preventivo di spesa rilasciato dalle strutture abilitate alla dispensazione di farmaci.

Il soggetto ammesso al beneficio a seguito di verifica della documentazione presentata e a seguito di autorizzazione scritta a firma del funzionario Amm.vo responsabile del servizio sociale comunale, può recarsi presso le strutture abilitate alla dispensazione di farmaci per il relativo ritiro .

Le strutture abilitate alla dispensazione di farmaci, entro la prima decade del mese successivo alla consegna della ricetta medica in ordine al rimborso per i farmaci erogati ai soggetti in stato di bisogno, sono tenuti a presentare al personale Amm.vo referente del Comune la copia di autorizzazione di spesa rilasciata in precedenza dal funzionario Amm.vo responsabile del servizio e le apposite fustelle dei farmaci da rimborsare .

Le istanze vengono esaminate ed evase secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti degli stanziamenti assegnati e disponibili.

### **Motivi di esclusione:**

oltre quelli di cui all'art. 6 del presente regolamento:

- Mancata presentazione del certificato medico specialistico
- Mancata presentazione del preventivo di spesa a cura dalle strutture abilitate alla dispensazione di farmaci

### **Revoca del Servizio :**

quando vengono meno i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente regolamento e di cui al presente articolo.

## **ART. 17 BUONO SOCIALE A FAVORE DI GESTANTI NUBILI**

Si intende l'erogazione di un contributo economico sotto forma di buono per l'acquisto di generi di prima necessità per il nascituro ( abbigliamento e carrozzina etc.... ) spendibili presso esercizi commerciali o sanitarie indicati dall'A.C.

Il buono sarà concesso, solo per il primo figlio, a periodicità bimestrale e **per un periodo complessivo**



**non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno di che trattasi.**

Il contributo economico può essere richiesto dai soggetti che abbiano anche il seguente requisito:

1) stato di gravidanza al 3° mese di gestazione, attestato da certificato di un medico Ginecologo, che attesterà contestualmente la data presunta del parto.

**Al soggetto richiedente sarà concesso un buono di acquisto mensile sino alla data del parto di :**

a) €200,00 ;

**Motivi di esclusione :**

oltre quelli di cui all'art. 6 del presente regolamento:

- Stato di convivenza di coppia.

**Revoca del servizio:**

- quando vengono meno i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente regolamento

- quando il soggetto contrae matrimonio o trovasi in stato di convivenza di fatto ;

- quando cessa lo stato di gravidanza;

- alla data del parto.

**ART. 18 CONTRIBUTO A FAVORE DI MINORE RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE.**

Si intende l'erogazione di un contributo economico sotto forma di buono per l'acquisto di generi di prima necessità ( alimentari o abbigliamento per bambini\adolescenti) spendibili presso esercizi commerciali e sanitarie indicati dall'A.C.

Il buono viene concesso, , a periodicità bimestrale e per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi percepibile solo per il primo figlio con età inferiore al 17 anno di età.

**Il buono viene concesso, , a periodicità bimestrale e per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi percepibile solo per il primo figlio** con età inferiore al 17° anno di età.

Il contributo economico può essere richiesto dai seguenti soggetti :

1) Stato civile nubile o celibe;

**2) Presenza di un figlio di età inferiore agli anni 17 riconosciuto da un solo genitore e a carico del genitore richiedente il contributo.**

**Al soggetto richiedente sarà concesso un buono di acquisto mensile pari a : €500.00 .**

**Motivi di esclusione :**

oltre quelli di cui all'art. 6 del presente regolamento:

- Quando il soggetto contrae matrimonio o trovasi in stato di convivenza di fatto e/o con altri familiari ;

- Rifiuto da parte dell'utente di essere inserito nei progetti di pubblica utilità al compimento del terzo anno di età del figlio .

**Revoca del servizio:**

- quando vengono meno i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente regolamento

**- quando il minore abbia raggiunto il 17° anno di età;**

- quando il soggetto contrae matrimonio o trovasi in stato di convivenza di fatto o con altri familiari;

- a seguito di riconoscimento del minore da entrambi i genitori;

- ricovero del minore presso un Istituto, comunità o altre strutture residenziali;

- nel caso di rifiuto dell'utente nei progetti di pubblica utilità .

## **ART.19 CONTRIBUTO A FAVORE DI MINORI E GIOVANI ORFANI “Assistenza ex Enaoli”**

Si intende l'erogazione di un contributo economico, solo per il primo figlio, sotto forma di:

- 1) buono per l'acquisto di generi di prima necessità ( alimentari o abbigliamento per bambini\adolescenti,) spendibili presso esercizi commerciali e sanitarie indicati dall'A.C., in favore di minori orfani con età compresa fra 0 -14 anni, erogabile per un periodo non superiore a 10 mesi.
- 2) Buono annuale per l'acquisto di materiale di cancelleria e testi scolastici per minori con età compresa fra 15 e 18 anni.

Il Buono di cui al comma 1 viene concesso per un importo mensile pari ad €500,00 e viene erogato con periodicità bimestrale e per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi

Il Buono annuale di cui al comma 2, solamente per figli studenti, viene concesso per un importo complessivo non superiore ad € 1.000,00 e viene erogato in un'unica soluzione a seguito di attestazione di frequenza scolastica e di presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute (materiale di cancelleria e testi scolastici) .

Il contributo economico deve essere richiesto dal genitore vedovo/a, dal tutore o dall'affidatario , che abbia anche i seguenti requisiti:

- 1) nucleo familiare orfanile ;
- 2) Presenza di figli di età compresa fra 0 e 14 e fino a 18 anni se studente.

### **Motivi di esclusione:**

oltre quelli di cui all'art. 6 del presente regolamento:

- quando il soggetto contrae matrimonio o trovasi in stato di convivenza di fatto e/o convivente con altri familiari;
- Rifiuto da parte dell'utente di essere inserito nei progetti di pubblica utilità al compimento del terzo anno di età del figlio;
- nel caso in cui il minore sia ricoverato in istituto o in altre strutture a regime residenziale.

### **Revoca del servizio:**

-quando vengono meno i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente regolamento

- per il buono di cui al comma 1 quando il minore abbia raggiunto il 15° anno di età;
- per il buono di cui al comma 3 quando il minore abbia raggiunto il 18° anno di età;
- quando il genitore non presenta l'attestazione di frequenza scolastica del minore assistito;
- quando il genitore contrae matrimonio o trovasi in stato di convivenza di fatto o con altri familiari;
- nel caso in cui i minori siano ricoverati in istituto o in altre strutture a regime di convitto a carico del Comune o del Distretto;
- nel caso di rifiuto dell'utente nei progetti di pubblica utilità .

## **ART.20 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati e situazioni personali, la relazione dell'Assistente Sociale e la documentazione sanitaria, non saranno allegate al provvedimento dirigenziale, di ammissione e liquidazione del beneficio, essendo atti interni soggetti alla privacy.

Il provvedimento di ammissione ai contributi, poiché soggetti a pubblicità, riporteranno la sola iniziale dei beneficiari e l'importo del contributo concesso, mentre l'elenco nominativo sarà un atto interno dell'ufficio e dallo stesso custodito.

Tutta la documentazione in possesso dell'Ufficio dei Servizi Sociali, potrà essere richiesta dalla C.T.. in sede di valutazione .

### **ART.21-AZIONI DI RIVALSA -SANZIONI**

I soggetti, che abbiano indebitamente riscosso i contributi, a seguito di dichiarazioni mendaci o a seguito di mancata comunicazione della perdita dei requisiti che hanno consentito l'accesso al servizio, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme indebitamente introitate. In caso di mancato introito delle somme indebitamente rimosse il soggetto richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare convivente, non potranno accedere, l'anno successivo, ad alcun servizio di cui al presente regolamento.

Inoltre avverso i soggetti che, in presenza di accertata indebita erogazione dei contributi, non provvedano, dopo la contestazione, alla restituzione delle somme in forma volontaria, si procederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

### **ART. 22 GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio di cui al presente regolamento, per la parte valutativa e propositiva è di competenza dell'Assistente Sociale.

Il servizio di assistenza economica e i relativi interventi di cui all'art.12, possono essere gestiti direttamente dal Comune.

### **ART. 23 CONTROLLO E VERIFICA**

La Commissione Tecnica, con specifica disposizione annualmente, determina per ciascun servizio di cui al presente regolamento, le modalità, i tempi, gli altri Enti territoriali da coinvolgere nello svolgimento dei controlli amministrativi finalizzati all'accertamento della rispondenza di quanto autocertificato e prodotto nell'ambito dell'istanza.

Per il contributo economico temporaneo e continuativo 4 e 12 mesi ai fini dei controlli di cui sopra si procederà al sorteggio di un campione pari al 30 % del totale delle istanze presentate.

Per gli altri contributi di cui al presente regolamento ogni semestre si procederà al sorteggio di un campione pari al 15% delle istanze ammesse al beneficio.

### **ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni norma contraria s'intende abrogata.